

TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



Principi e criteri direttivi per un nuovo codice accusatorio

IL DIBATTIMENTO

(Oliviero Mazza)


Accusatorio non è solo un astratto modello processuale, ma quel processo penale che incarna i valori dell'epistemologia garantista fondata sul principio di falsificabilità dell'ipotesi di accusa. Nel processo accusatorio le garanzie fondamentali, l'onere della prova a carico del pubblico ministero, il contraddittorio su basi di parità, il diritto di difesa inteso anche come diritto di difendersi controprovando, l'imparzialità e, soprattutto, la terzietà del giudice, sono i postulati di quella logica induttiva che governa la ricostruzione del fatto-reato e che richiede ruoli ben definiti e distinti.

Ad essi si affiancano altri principi di valenza etica, oltre che epistemica: la libertà personale dell'imputato in attesa di giudizio, che è il presupposto indispensabile per la libertà morale nell'esercizio dell'autodifesa, e la presunzione d'innocenza, dalla quale discende la ripartizione degli oneri probatori, la stessa natura cognitiva del processo, ma anche una potente regola pedagogica per la comprensione sociale e mediatica del fenomeno processuale.

Accusatorio è altresì un sistema che ambisce alla miglior conoscenza possibile attraverso la riduzione dei margini di errore decisionale, garantita dai controlli successivi alla sentenza di primo grado. Del resto, la logica falsificazionista, che ispira la verifica dell'accusa, presuppone la capacità autocorrettiva del sistema.

Nel termine accusatorio, in definitiva, sono racchiusi tutti i valori della civiltà processuale conquistati, a fatica, a partire dall'Illuminismo. In termini connotativi, accusatorio significa molto di più delle garanzie minime del giusto processo costituzionale ed europeo, basti pensare, ad esempio, al tema del contraddittorio attenuato, ammesso dalla Costituzione (art. 111, comma 5, Cost.), ma certamente ripudiato da un modello puro di epistemologia garantista.

Il processo accusatorio, ad esempio, rifiuta l'idea stessa dei binari differenziati che presuppongono logicamente la presunzione di colpevolezza o quantomeno di pericolosità dell'imputato. Nell'epistemologia accusatoria l'accertamento non può essere piegato a scopi impropri di controllo



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



sociale o, peggio ancora, di punizione anticipata, dovendo rimanere un luogo neutrale in cui anche la tutela della vittima non può limitare i diritti fondamentali dell'accusato.

L'efficienza, del resto, non può che essere declinata sull'unica finalità legittima del processo penale che rimane quella cognitiva. Anche il principio di ragionevole durata va inserito nelle coordinate del giusto processo e va inteso rettamente come ragionevole durata del giusto processo, ossia di un accertamento che dura tutto il tempo necessario per dare piena attuazione non solo alle garanzie costituzionali del giusto processo, ma anche ai principi del rito accusatorio.


La durata ragionevole non può essere fraintesa quale sinonimo di brevità o di abbreviazione, come invece si sostiene nell'accezione distorta fatta propria dalla riforma Cartabia, ma è un sintagma che rappresenta il tempo necessario e, quindi, ragionevole, per inverare tutte le garanzie imposte dalla Costituzione e dall'epistemologia accusatoria.

Accusatorio è, soprattutto, un processo che garantisce all'imputato il diritto a un accertamento dibattimentale pienamente garantito, salva la libera scelta di rinunciare.

Il dibattimento si colloca, pertanto, al cuore del processo e deve essere connotato dalla piena attuazione dei principi fondamentali della pubblicità, dell'oralità, del contraddittorio, della immediatezza e della concentrazione.

Partendo da questi principi generali, si possono enucleare i seguenti corollari di dettaglio, in guisa di principi di delega per il futuro legislatore processuale penale:

- 1) adozione del metodo orale come principio generale, derogabile solo a richiesta dell'imputato nei giudizi di impugnazione; divieto di celebrazione delle udienze a distanza;
- 2) attuazione del principio di immediatezza e di immutabilità del giudice rispetto a ogni decisione giurisdizionale; previsione della nullità assoluta di tutti gli atti dibattimentali, e non solo di quelli probatori, in caso di mutamento del giudice;
- 3) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato o il difensore siano nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, compreso il concomitante e pregresso impegno professionale del difensore; limitazione del sindacato giurisdizionale sul concomitante impegno professionale del difensore; disciplina del legittimo impedimento in modo



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO




14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



tale da garantire l'effettività del diritto di difesa; disciplina dell'assenza fondata sulla provata conoscenza dell'atto di citazione a giudizio, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio unitamente alla mancanza di impedimenti e alla volontà di non partecipare al processo; previsione della notifica dell'atto di citazione a giudizio, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio solo a mani proprie dell'imputato o a mezzo pec all'imputato ovvero al suo domiciliatario da lui appositamente designato, eliminando gli indici presuntivi di conoscenza; attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato per verificare la volontarietà dell'assenza; in caso di irreperibilità dell'imputato per la notifica dell'atto di citazione a giudizio, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o del decreto che dispone il giudizio il processo è sospeso e vengono disposte nuove ricerche, ma non sono sospesi i termini di prescrizione; diritto dell'imputato detenuto di partecipare in presenza alle udienze del suo processo;

- 4) riconoscimento alle parti del diritto alla prova, senza limitazioni dettate dalla tipologia del reato o dalla precedente celebrazione dell'incidente probatorio;
- 5) stabilire che al giudice del dibattimento sia attribuito il potere di ammettere d'ufficio le prove solo ad integrazione dell'istruttoria condotta dalle parti e solo sui temi di prova già proposti dalle parti; consentire al giudice di formulare domande solo al termine dell'esame condotto dalle parti e nel rispetto dei divieti di domande nocive o suggestive; prevedere che la risposta ottenuta in seguito a una domanda nociva o suggestiva sia inutilizzabile; escludere la possibilità di svolgimento del dibattimento a distanza; rafforzare il principio di separazione delle fasi;
- 6) previsione di una generale regola d'esclusione per cui gli atti di indagine formati al di fuori del contraddittorio fra le parti sono inutilizzabili in dibattimento e non possono essere utilizzati nemmeno per le letture, le contestazioni o in aiuto della memoria, fatti salvi gli atti per loro natura oggettivamente irripetibili o comunque non assumibili nel contraddittorio;
- 7) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile solo per le restituzioni e per il risarcimento del danno direttamente cagionato dai reati contro la persona; inammissibilità della costituzione di parte civile degli enti pubblici e privati tanto esponenti degli interessi lesi quanto direttamente danneggiati;



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO




14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



- 8) obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori; vietare la riserva di decisione all'esito delle udienze partecipate; vietare il rinvio per repliche che si devono tenere, senza soluzione di continuità, al termine della discussione;
- 9) disciplina dell'acquisizione della prova documentale in modo tale da ammetterne la funzione surrogatoria della prova dichiarativa costituenda solo con il consenso delle parti;
- 10) divieto di acquisire le sentenze in funzione di prova del fatto in esse accertato;
- 11) divieto della testimonianza della polizia giudiziaria sul contenuto delle informazioni ottenute nel corso delle indagini e sui risultati di intercettazioni, perquisizioni e sequestri;
- 12) divieto della testimonianza della parte civile, per la quale è previsto solo l'esame volontario, come per l'imputato, in ragione del principio di parità delle armi;
- 13) esclusione di ogni obbligo testimoniale in capo all'imputato, anche sul fatto altrui o dopo la formazione del giudicato nel suo procedimento;
- 14) divieto della perizia su temi giuridici e su aspetti criminologici e sulla personalità dell'imputato e in genere sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche;
- 15) divieto di impiegare le neuroscienze nella valutazione delle prove dichiarative e previsione di garanzie della libertà morale della persona nell'assunzione della prova; divieto di impiegare sistemi di intelligenza artificiale nelle attività decisionali;
- 16) regole di valutazione rafforzata per gli indizi o per le prove dichiarative deboli come le dichiarazioni della persona offesa, dei coimputati o degli imputati connessi, escludendo la possibilità di riscontri reciproci fra prove dichiarative deboli;
- 17) divieto di testimonianza indiretta quando non è possibile assumere la fonte diretta per qualsiasi ragione;
- 18) potere del pubblico ministero di procedere alla modifica dell'imputazione solo in ragione di elementi di prova sopravvenuti e inerenti ai fatti oggetto del giudizio; previsione, in ogni caso di modifica dell'imputazione, di adeguate garanzie per la difesa, tra cui la concessione di un congruo



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



termine, non inferiore a quello a comparire, e il pieno esercizio del diritto alla prova; limitazione della riqualificazione da parte del giudice ai soli casi in cui la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione resti immutata;